

**Decreto esecutivo  
concernente la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle  
prestazioni sociali**

del 21 dicembre 2022 (stato 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 10 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps),

**decreta:**

**Soglia di intervento annua**

**Art. 1** Per gli anni 2023 e 2024 la soglia d'intervento corrisponde alla somma di:

- a) per il titolare del diritto 18'182 franchi;
- b) per la prima persona supplementare dell'unità di riferimento 8'955 franchi;
- c) per la seconda persona supplementare dell'unità di riferimento 6'675 franchi;
- d) per la terza persona supplementare dell'unità di riferimento 5'105 franchi;
- e) per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell'unità di riferimento 5'086 franchi.

**Entrata in vigore**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Pubblicato nel BU **2022**, 333.